

SUPPLEMENTO 307 DEL 29-06-2004

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI NERVEGNA, GUERRA

NORME CONTRO LA VIVISEZIONE

Oggetto consiliare n. 5759

RELAZIONE

La presente proposta di legge regionale ha lo scopo di vietare l'utilizzo e la cessione di cani e gatti a fini sperimentali nel territorio di competenza, promuovendo nel contempo la ricerca e l'utilizzo di metodi alternativi alla sperimentazione animale mediante una programmazione di ricerche specifiche.

Tale proposta rappresenta un adeguamento delle regole sociali alla continua evoluzione del rapporto tra uomo ed animali, soprattutto da compagnia, rispondendo alle tensioni protezionistiche che le pratiche sperimentali creano nella popolazione.

Essa si pone, inoltre, in continuità con i principi espressi dalla legge regionale 27/00 con la quale questa Regione ha inteso promuovere e disciplinare la tutela degli animali, e codannare gli atti di crudeltà contro di essi, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale.

La proposta di legge è quindi un indirizzo chiaro alla riduzione dell'utilizzo degli animali a fini sperimentali che, favorendo la ricerca di metodi alternativi, incrementa la conoscenza a beneficio delle attività scientifiche e mediche nel medio-lungo termine.

Il progetto di legge enuclea il cane ed il gatto dalle specie elencate dal decreto legislativo 116/92, traendo la sua legittimità dalla modifica all'articolo 117 della Costituzione effettuato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che conferisce alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute nel cui ambito è collocata la sanità pubblica veterinaria e quindi la competenza in materia di benessere animale e sperimentazione animale.

Sono previste sanzioni di entità rapportata ai corrispettivi economici che verrebbero introitati da questa pratica, con incremento in caso di recidiva.

La proposta di legge ha carattere di urgenza.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.
2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione realizza appositi accordi con Università ed Istituti scientifici.
3. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da parte delle Università degli Studi aventi sede legale nella regione Emilia-Romagna di Comitati etici per la sperimentazione animale.
4. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonché di monitoraggio e valutazione dell'attività complessivamente svolta dai Comitati di cui al comma 3, è istituito il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, previa intesa espressa dai Rettori delle Università degli Studi aventi sede legale nel territorio della regione.

Art. 2

Divieti

1. Nel territorio della regione Emilia-Romagna sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione.
2. È altresì vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3

Sanzioni

1. Chiunque violi quanto disposto dall'articolo 2 è soggetto, qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di 15.000 Euro, maggiorata a 45.000 Euro in caso di recidiva. È in ogni caso disposta la confisca degli animali.

Art. 4

Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2, comma 1 sono esercitate dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende Unità sanitarie locali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie zoofile e delle guardie ecologiche volontarie (GEV), nell'ambito di convenzioni stipulate con i Comuni singoli o associati.
2. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2, comma 2 sono esercitate dalla Regione.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1, comma 2 inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per tesi di laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte dalla Regione, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.